



COMUNE DI NOMI  
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER LA  
DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI  
ANIMALI NEL COMUNE DI NOMI**

**Art. 1**  
**Norme per i cittadini detentori di animali**

Le presenti norme disciplinano la materia riguardante obblighi e comportamenti di cittadini detentori di animali nel territorio comunale di NOMI.

**Art. 2**  
**Della fauna selvatica italiana**

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è vietato commerciare, detenere a qualsiasi titolo animali vivi tutelati dalla Legge 27.12.1977 n. 968 e aggiornamenti successivi; inoltre quelli compresi negli allegati II e III della Convenzione di Berna 19.09.1979 resa esecutiva in Italia con Legge 05.08.1981 n. 503 e dalla Convenzione di Washington di cui alla Legge 07.02.1992 n. 150. Il divieto sarà automaticamente esteso alle specie protette da ogni futura altra Legge Statale o Convenzione Internazionale resa esecutiva in Italia.

### **Art. 3**

#### **Della Fauna selvatica esotica**

Fatto salvo quanto di pertinenza della speciale regolamentazione statale sui circhi, giardini zoologici e serragli, è consentita la detenzione di animali appartenenti alla fauna esotica, non compresi negli allegati II e III della Convenzione di Berna 19.09.1979 resa esecutiva in Italia con Legge 05.08.1981 n. 503 e dalla Convenzione di Washington di cui alla Legge 07.02.1992 n. 150, purché non velenosi o pericolosi per l'uomo e che non provochino al vicinato disturbo o molestia.

Gli animali di cui sopra dovranno essere mantenuti in condizioni idonee per ciascuna specie.

Gli animali sopracitati provenienti dall'estero dovranno essere muniti di regolare documentazione sanitaria.

### **Art. 4**

#### **Detenzione cani da guardia**

I cani da guardia possono essere tenuti liberi entro i limiti di luoghi o proprietà private da sorvegliare o zone condominiali purché non accessibili al pubblico.

Ove gli anzidetti luoghi o proprietà private o zone condominiali siano aperti al pubblico, deve essere posto un cartello di avvertimento e gli animali debbono essere custoditi in modo da non recare danno o molestia.

## **Art. 5**

### **Detenzione cani in proprietà confinanti con pubblica via**

Le recinzioni della proprietà privata con la strada o con altre proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle con le fauci e che l'animale possa mordere chi si trova sulla strada o in altra proprietà.

## **Art.6**

### **Detenzione di animali su autoveicoli**

Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve assicurare l'areazione dell'autoveicolo e comunque evitare sofferenze all'animale. Deve in ogni caso provvedere a che l'animale lasciato sull'autoveicolo non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi.

Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericoli per chi guida e per i passeggeri.

## **Art. 7**

### **Detenzione e conduzione animali nei locali di generi alimentari e nei luoghi di cura.**

E' vietato detenere e consentire l'introduzione di animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezione, deposito, vendita all'ingrosso di generi alimentari.

Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, i ristoranti, bar e alberghi, ambulatori, uffici e simili, la possibilità di divieto di cui al primo comma è riservata alla libera volontà del titolare dell'attività il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta l'avviso dell'eventuale divieto.

E' fatto obbligo al titolare che ammette l'animale nel luogo di esercizio dell'attività di provvedere a rimuovere eventuali inconvenienti igienico-sanitari.

E' altresì vietato detenere e consentire l'introduzione di animali nei luoghi di cura se non a loro esplicitamente riservati o se non autorizzati dai responsabili di detti luoghi.

**Art. 8**  
**Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto**

Nelle piazze, vie, luoghi aperti al pubblico transito o destinati esclusivamente a passeggiate, transito pedonale e negli spazi attrezzati per attività sportive nonché nei locali pubblici, nei pubblici uffici e sui mezzi pubblici di trasporto i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e quelli di indole aggressiva devono essere muniti di idonea museruola convenientemente fissata.

I cani possono essere lasciati sciolti solo qualora non costituiscano intralcio alla circolazione, pericolo o molestia per i passanti od altri animali. I cani di indole aggressiva dovranno comunque essere sempre tenuti con museruola.

I cani vaganti saranno catturati e ricoverati nelle strutture all'uopo stabilite.

**Art. 9**  
**Museruola**

La museruola deve essere adatta alla taglia e razza e tale da impedire agli animali di mordere.

Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse stato privo.

**Art. 10**  
**Conduzione cani nei giardini e nei parchi pubblici**

E' vietato condurre o lasciare vagare cani nelle aiuole e nelle aree verdi all'interno di giardini, parchi pubblici ed aree verdi attrezzate.

E' altresì vietato l'accesso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini.

**Art. 11**  
**Conduzione cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate**

Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:

- a) i cani da caccia nell'esercizio venatorio;
- b) i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
- c) i cani delle Forze Armate, di Polizia e della Protezione Civile quando utilizzati per servizio;
- d) tutti i cani di qualsiasi razza nelle apposite zone di addestramento/allenamento.

## **Art. 12**

### **Conduzione cani adibiti ai non vedenti o agli handicappati**

Ferme restando le modalità di conduzione (guinzaglio e museruola), i divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali di ausilio ai non vedenti o agli handicappati.

## **Art. 13**

### **Imbrattamento suolo pubblico da parte di animali**

I detentori o conduttori di animali devono evitare che gli stessi imbrattino il suolo pubblico.

Qualora ciò si verificasse, il conduttore del cane ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni mediante idonea attrezzatura a perdere.

La stessa potrà essere conferita esclusivamente nei cassonetti della Nettezza Urbana.

Dal rispetto del dispositivo del presente articolo sono esclusi i non vedenti o i portatori di handicap.



**Art. 14**  
**Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico**

E' fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico gli avanzi ed i contenitori derivanti dalla somministrazione di alimenti agli animali.

**Art. 15**  
**Maltrattamento di animali**

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli precedenti, verranno adottati i provvedimenti previsti dalle vigenti norme di legge nei casi accertati di maltrattamento degli animali.

Al fine di garantire un'adeguata protezione dei cani sono recepiti nelle presenti norme gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7-1° comma della Convenzione Europea sulla protezione degli animali ratificata con Legge 14 ottobre 1985 n. 623 e Legge 14 agosto 1991 n. 281.

**Art. 16**  
**SANZIONI**

Le sanzioni amministrative per le infrazioni agli articoli delle presenti norme saranno stabilite con apposito e separato provvedimento ai sensi dell'articolo 106 e seguenti del T.U.L.C.P..

**Art. 17**  
**NORME TRANSITORIE**

Nelle more dall'adozione delle disposizioni di cui all'articolo tre della Legge 281/1991 il detentore del cane deve garantire con idoneo mezzo l'identificazione del proprietario – detentore del cane.

Allegati:

- Artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della Convenzione Europea ratificata con Legge 14.10.1985 n. 623
- Legge 14.08.1991 n. 281.



Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_

Il Sindaco  
- Gianfranco Zolin -

Il Segretario Comunale  
- Margherita Cannarella -

\*\*\*\*\*

Publicato all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ con/senza opposizioni  
Nomi li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\*\*\*\*\*

Esaminato dalla Giunta Provinciale di Trento in seduta dd. \_\_\_\_\_  
sub n. \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

Publicato all'albo comunale a sensi dell'art.5 c. 7) dello Statuto Comunale dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_